



SEAC S.p.A. - 38121 Trento - Via Solteri, 74
Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it
Tel. 0461 805111 - Fax 0461/805161

06 maggio 2015

Informativa n.

33

SPESE PER ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

Nella Informativa che segue si analizza la disciplina agevolativa che consente di dedurre dal proprio reddito il 50% delle spese sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri. Per fruire del beneficio il contribuente deve rispettare una serie di condizioni: da ultimo, la Circolare Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015, n. 17, si è pronunciata definendo le modalità di ripartizione delle spese tra i coniugi.

EDITORIA FISCALE



INFORMATIVA N. 33

DATA 06.05.2015

Settore:	DICHIARAZIONI
Oggetto:	Spese per adozione di minori stranieri
Riferimenti:	Circolare 24 aprile 2015, n. 17; Risoluzioni Agenzia delle Entrate 28 maggio 2004, n. 77 e 8 maggio 2000, n. 55.

La disciplina che prevede la **deducibilità** delle **spese sostenute dai genitori adottivi** per l'espletamento delle procedure di **adozione di minori stranieri** risulta particolarmente articolata.

L'esame delle condizioni necessarie a garantire l'agevolazione deve tener conto di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con apposite Circolari e Risoluzioni, e, da ultimo con la **Circolare 24 aprile 2015, n. 17** relativamente alla **ripartizione delle spese sostenute da ciascun coniuge**.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. I-bis), TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo:



"I-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della Legge 4 maggio 1983, n. 184".

Si noti che il Capo I del Titolo III della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (a cui il TUIR fa espresso riferimento) è rubricato *"Dell'adozione di minori stranieri"*; ciò significa che le disposizioni di seguito commentate **non sono applicabili alle adozioni di minori italiani**.

CONDIZIONI NECESSARIE


Condizione fondamentale affinché possano essere considerate deducibili le tipologie di oneri di cui sopra, è che la **procedura di adozione sia stata curata da un Ente autorizzato**, ovvero appartenente all'apposito Albo approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Delibera 18 ottobre 2000 e successive modificazioni.



ATTENZIONE: L'elenco degli Enti autorizzati all'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, costantemente aggiornato, è reperibile anche sul **sito internet www.commissioneadozioni.it**.

Inoltre, con Risoluzione 28 maggio 2004, n. 77, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deducibilità spetta per le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi, a condizione che le stesse siano:

- **finalizzate all'adozione del minore;**
- **certificate** dall'Ente autorizzato;
- debitamente **documentate**.



SOGGETTI INTERESSATI

Per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo.

Gli aspiranti genitori possono, quindi, beneficiare della deduzione in esame **anche nel caso in cui la procedura di adozione:**

- si interrompa;
- si concluda con esito negativo.

TIPOLOGIA DI SPESA DEDUCIBILE

Risultano deducibili, nella misura del 50%, le spese sostenute dai genitori (o aspiranti genitori) adottivi per l'adozione dei minori stranieri, come **opportunamente certificate dall'Ente autorizzato**, incaricato di seguire la pratica.


Come precisato dalla **Risoluzione 8 maggio 2000, n. 55**, tra le **spese deducibili al 50%** rientrano quelle sostenute per:

- l'**assistenza** ricevuta dagli adottanti;
- la **legalizzazione dei documenti** e la **traduzione** degli stessi;
- la richiesta di **visti**;
- i **trasferimenti ed il soggiorno** nel paese di provenienza del minore;
- la **quota associativa** all'ente che si è occupato delle pratiche di adozione;
- l'**espletamento di adempimenti vari**, finalizzati all'adozione.

Al fine di individuare il periodo nel corso del quale le spese sostenute risultano effettivamente deducibili, si deve considerare che la **procedura di adozione:**

→ **inizia** con il **conferimento** all'Ente autorizzato del mandato all'adozione;

→ **si conclude** con la **pronuncia dell'adozione** da parte del **tribunale dei minorenni**, se l'adozione si perfeziona dopo l'arrivo del minore in Italia, oppure con il **Provvedimento dell'autorità straniera, in caso contrario.**





ATTENZIONE: All'interno di questo lasso di tempo, la **deducibilità** delle spese segue l'**ordinario principio di cassa**.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

L'Ente autorizzato preposto a seguire la procedura di adozione è tenuto, come detto, a **certificare le spese sostenute dagli aspiranti genitori annualmente**:

- sia con riferimento alle spese relative all'**espletamento delle pratiche** connesse alla procedura e successivamente rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi;
- sia quelle **sostenute dai genitori stessi**, anche nei confronti di soggetti diversi dall'Ente autorizzato.

A tal fine, per tutela dell'Ente autorizzato, gli aspiranti genitori sono tenuti alla **presentazione allo stesso**:

- della documentazione inerente le spese sostenute direttamente;
- di un'**autocertificazione** o di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale attestino che le spese indicate sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione.



ATTENZIONE: Nel caso in cui le spese sostenute in **valuta estera**, gli importi vanno convertiti in base al cambio del giorno antecedente più prossimo e in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati sostenuti.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER L'ADOZIONE TRA I CONIUGI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Il Legislatore non si è espresso relativamente alla percentuale di ripartizione tra i coniugi della deduzione in commento.



ATTENZIONE: L'Agenzia, in risposta al quesito 4.2 della Circolare n. 17/2015, specifica che la **deduzione spettante deve essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori in relazione alle spese effettuate**.


Inoltre, qualora le spese per l'adozione siano state **sostenute da un solo genitore**, in quanto l'altro coniuge è a suo carico, la **deduzione spetta esclusivamente al coniuge che si è accollato interamente l'onere**.



ATTENZIONE: Per semplificare l'**attribuzione della titolarità del sostenimento della spesa**, ai coniugi è consentito **specificare** nella **dichiarazione presentata all'Ente autorizzato** (analizzata nel paragrafo precedente) la **quota di spesa sostenuta da ciascuno**.

Pertanto, per quanto riguarda le **modalità di ripartizione** tra i coniugi della **deduzione**, l'Agenzia ha specificato che:

- qualora l'Ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai coniugi, abbia **certificato** che le spese per l'adozione siano state **sostenute nella stessa misura da entrambi i genitori**, **ciascuno** di essi potrà beneficiare della deduzione **nella misura del 25%** della spesa sostenuta;
- diversamente, solo nel caso in cui dal certificato rilasciato dall'Ente autorizzato risulti che le spese siano state **sostenute in misura differenziata** da parte dei due coniugi, ciascuno di essi potrà portare in deduzione la **quota di spesa che gli è stata certificata**.



ATTENZIONE: L'Agenzia, infine, ha chiarito che, relativamente alle **spese sostenute durante il 2014**, i coniugi potranno **rendere specifica autocertificazione** di sostenimento delle spese di adozione anche **in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi**, a condizione che la stessa **non contraddica quanto già certificato all'Ente**.

Si noti che, stante la precisazione fornita dalla Circolare n. 17/2015, l'autocertificazione della spesa sostenuta da ciascuna coniuge in dichiarazione dei redditi è ammessa solo per il 2014, limitatamente alle casistiche in cui la ripartizione della spesa non sia stata già comunicata all'Ente; dal 2015 in poi la percentuale di sostenimento delle spese potrà essere attestata solo tramite la certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato.

SPESE ESCLUSE

Non sono deducibili le spese sostenute dai genitori adottivi negli anni successivi al completamento della procedura di adozione, definiti *"reports post adottivi"*.

Infatti, secondo l'Agenzia (Risoluzione n. 77/2004), concludendosi la procedura di adozione con la dichiarazione del Tribunale dei minorenni in Italia o del corrispondente Provvedimento emanato nello Stato estero di appartenenza del minore, i costi sostenuti per gli incontri post adottivi:



"...costituiscono, invece, un onere per la coppia di genitori adottivi, necessario per verificare il corretto inserimento del bambino nell'ambito sociale e familiare...e per il quale sono già riconosciute dal nostro ordinamento tributario apposite detrazioni (art. 13 del Tuir)."



ATTENZIONE: Inoltre, come chiarito dalla Circolare Ministeriale 12 maggio 2000, n. 95/E, **non rientrano** nell'ambito applicativo della norma in esame, le somme versate per le cosiddette **"adozioni a distanza"**.


In questo caso, però, il contribuente può beneficiare della detrazione d'imposta riconosciuta per le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative che si occupano di questa specifica forma di adozione.

INDICAZIONE NEL MODELLO 730/2015

Le spese sostenute per l'adozione di minori stranieri trovano collocazione nel **Mod. 730/2015**, nel quadro E, **rigo E26, "Altri oneri deducibili"**.

È necessario indicare:

- **colonna 1:** codice **6**, che individua il tipo di spesa;
- **colonna 2:** **50%** delle spese sostenute nel **2014** per l'adozione.



ATTENZIONE: Qualora le spese siano state sostenute da entrambi i coniugi e gli stessi decidano di presentare la dichiarazione dei redditi disgiuntamente, l'importo da indicare a colonna 2, rigo E26 per ciascun coniuge sarà così calcolato:

Importo spesa per adozione sostenuta da ciascun coniuge x 50% (percentuale di deducibilità)



ESEMPIO N. 1

Nel 2014, i coniugi Rossi hanno attivato le pratiche per l'adozione di un figlio minore straniero.

Le spese per l'espletamento delle procedure di adozione di minore straniero, pari ad € 4.350,00, sono state sostenute interamente da un solo coniuge, come risulta dalla certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato.

Il rigo E26, Mod. 730/2015 sarà così compilato:

- nella **colonna 2**, va riportato l'importo di € 4.350,00 x 50% = **€ 2.175,00 (importo deducibile)**;
- nella **colonna 1**, va inserito il **codice "6"** corrispondente agli **"Altri oneri deducibili"** tra cui rientrano anche le spese sostenute per l'espletamento di procedure di adozione di minori stranieri.

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO			
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		,00
E22	ASSEGNO AL CONIUGE		,00
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI		,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE		,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'		,00
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	6	2.175,00
<i>Contributi per previdenza complementare</i>			
E27	DEDUCIBILITA' ORDINARIA		,00
E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE		,00
E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO		,00
E30	FAMILIARI A CARICO		,00
E31	FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI		,00

**ESEMPIO N. 2**

Nel 2014, i coniugi Rossi hanno attivato le pratiche per l'adozione di un figlio minore straniero.

Le spese per l'espletamento delle procedure di adozione del minore, ammontano ad € 4.350,00.

La certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato **non indica** in che **misura ciascun coniuge ha contribuito al sostenimento della spesa**.


In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti, tramite autocertificazione (modalità ammessa solo per il Mod. 730/2015), comunicano che le spese sono state così sostenute:

- € 1.350,00 Maria Viola;
- € 3.000,00 Eugenio Rossi.

Di conseguenza, i coniugi dovranno indicare a **colonna 2, rigo E26, Mod. 730/2015** rispettivamente i seguenti importi:

- **Maria:** € 1.350,00 x 50% = € 675,00;
- **Eugenio:** € 3.000,00 x 50% = € 1.500,00

TABELLA RIASSUNTIVA

Percentuale deducibilità	50% delle spese sostenute e certificate
Limite deducibilità	Non è previsto alcun limite di deducibilità
Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Articolo 10, comma 1, lettera I-bis), TUIR ◆ Legge n. 184/1983 ◆ Legge n. 476/1998
Prassi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Circolare Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015, n. 17 (quesito n. 4.2) ◆ Circolare Agenzia delle Entrate 14 giugno 2001, n. 55 (quesito n. 1.6.2) ◆ Circolare Agenzia delle Entrate 19 maggio 2000, n. 101 (quesito n. 8.3) ◆ Risoluzioni Agenzia delle Entrate 28 maggio 2004, n. 77 ◆ Risoluzioni Agenzia delle Entrate 8 maggio 2000, n. 55
Requisiti soggettivi	Soggetti che hanno iniziato le pratiche per l'adozione (indipendentemente dal fatto che l'adozione si interrompa o abbia esito negativo)
Soggetti beneficiari	<p>L'onere è deducibile da parte del/i genitore/i che ha pagato la spesa</p> <p> ATTENZIONE: La deduzione del 50% deve essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori in relazione alle spese effettuate, come risulta dalla certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato.</p> <p>Per le sole dichiarazioni relative al 2014 (Mod. 730/2015) è consentito definire la percentuale di sostenimento delle spese con autocertificazione del contribuente, in assenza di diversa ripartizione attestata dall'Ente autorizzato.</p>
Documentazione	Ai fini della deducibilità, le spese devono essere certificate dall'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale